REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. **DEL**

PROPOSTA N. 9488 **DEL** 18/06/2020

STRUTTURA PROPONENTE	***Direzione:*** BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO ***Area:*** FINANZA PUBBLICA

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Definizione dei nuovi criteri e delle modalità di accesso al "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni". Istituzione della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione ed individuazione delle procedure e dei parametri di controllo a cui sottoporre l'ente beneficiario del contributo per prevenire il dissesto finanziario. Esercizio finanziario 2020.

(FRATONI ALESSANDRO)	(FRATONI ALESSANDRO)	(A. VALLANTE)	(M. MARAFINI)	
L' ESTENSORE	IL RESP. PROCEDIMENTO	IL DIRIGENTE RESPONSABILE	IL DIRETTORE REGIONALE	

ASSESSORATO PROPONENTE	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO (Sartore Alessandra) L'ASSESSORE
DI CONCERTO	POLITICHE SOCIALI, WELFARE ED ENTI LOCALI (Troncarelli Alessandra) L' ASSESSORE — IL DIRETTORE — IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE [X]

COMMISSIONE CONSILIARE:

Data dell' esame:

con osservazioni [ ] **senza osservazioni** [ ]

VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: [ ]

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Data di ricezione: 22/06/2020 prot. 421

ISTRUTTORIA: _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE COMPETENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Definizione dei nuovi criteri e delle modalità di accesso al "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni". Istituzione della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione ed individuazione delle procedure e dei parametri di controllo a cui sottoporre l'ente beneficiario del contributo per prevenire il dissesto finanziario. Esercizio finanziario 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, di concerto con l'Assessore alle Politiche sociali, *Welfare* ed Enti locali

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTO l'art. 117 della Costituzione, ai sensi del quale il coordinamento della finanza pubblica rientra tra le funzioni di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante "*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, "*Regolamento regionale di contabilità*";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 28 recante: "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA legge regionale 27 dicembre 2019 n. 29 recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";

Copia

VISTA la deliberazione di giunta 27 dicembre 2019, n.1004 recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese»;

VISTA la deliberazione di giunta 27 dicembre 2019, n.1005 recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 25 febbraio 2020 che provvede all'assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n.13 concernente "Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017";

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27 febbraio 2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, "*Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*";

VISTI i commi 76 e 78 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 8 del 20 maggio 2019 nonché dall'articolo 7, comma 40, della legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2019, i quali, nell'attuale formulazione, prevedono che:

"76. La Regione, al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario nonché le gravi situazioni di disequilibrio di bilancio da parte dei comuni, istituisce il Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni".
"78. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi, su proposta dell'Assessore al bilancio, di concerto con l'Assessore agli enti locali, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 76, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di cui alla parte II, titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e dei

Copia

parametri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 242, comma 2, del citato decreto legislativo. Ai fini di cui al primo periodo, si tiene conto della riduzione tendenziale del disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio e si considera anche l'anticipazione di tesoreria, comprensiva della quota vincolata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come risultante dalla relazione sul rendiconto trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

b) l'istituzione e il funzionamento della commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, presieduta dal direttore della direzione regionale "Bilancio, programmazione economica, patrimonio e demanio" (attuale Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio) e della quale fanno parte un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne dell'assessorato competente in materia di bilancio ed un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne dell'assessorato competente in materia di enti locali e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani Lazio (ANCI Lazio). La commissione tecnica può audire su richiesta i comuni interessati, al fine di acquisire informazioni sull'andamento della relativa gestione economica e finanziaria;

c) le procedure ed i parametri di controllo a cui il comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento dell'apposito contributo, anche ai fini di quanto previsto dal comma 77bis.".

VISTI i commi 77 e 79 dell'articolo 1 della medesima legge regionale n. 12/2011, come modificati dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, i quali, nell'attuale formulazione, prevedono che:

"77. Il fondo di cui al comma 76 è finalizzato alla concessione di contributi straordinari per il risanamento economico-finanziario dei comuni con una situazione di rischio di dissesto finanziario riferibile, negli ultimi due esercizi finanziari, ad almeno due dei seguenti indicatori:

a) utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;
c) disavanzo di amministrazione;
c-bis) debiti fuori bilancio".

"79. Agli oneri di cui ai commi dal 76 al 78, quantificati per il triennio 2018-2020 complessivamente in euro 3.500.000,00 per gli interventi di parte corrente ed in euro 2.100.000,00 per gli interventi in conto capitale, si provvede mediante il "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente" ed il "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spese in conto capitale", di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", la cui autorizzazione di spesa è pari, rispettivamente:

Copia

1) ad euro 1.500.000,00 per l'anno 2018 ed euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, per il "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente", di cui euro 500.000,00 per gli anni 2018 e 2019, a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nell'ambito del medesimo fondo ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, euro 500.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti";
2) ad euro 700.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, per il "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spese in conto capitale", di cui euro 700.000,00, per gli anni 2018 e 2019, a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nell'ambito del medesimo fondo ed euro 700.000,00 per l'anno 2020, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20".

VISTA la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale ha introdotto all'art. 1 della più volte citata legge regionale n. 12/2011 il comma 77-*bis* che così dispone: "Non possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 76 i comuni che, alla data di adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 78, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243bis del medesimo decreto legislativo e successive modifiche. Nel caso in cui una delle fattispecie previste al precedente periodo si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, la Regione provvede alla revoca dello stesso ed al recupero delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo all'incasso dei crediti vantati dalla Regione, e successive modifiche.";

CONSIDERATO che tale novella legislativa precorre ed appare in sintonia con il giudizio espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio in sede di parifica del rendiconto della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2018 (Deliberazione n. 47/2019/PARI del 23 luglio 2019). In quell'occasione, infatti, il Collegio ha innanzitutto rammentato che: "in subiecta materia è intervenuto il legislatore statale a dettare le disposizioni di cui agli articoli da 242 a 243-sexies del Capo I, Titolo VIII, Parte II, del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedendo, all'articolo 243-bis e s.s., la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale istituto con finalità di risanamento finanziario per gli enti locali in condizioni di accertato squilibrio strutturale e al fine precipuo di prevenirne il dissesto". Sulla base di tale premessa, il Magistrato contabile ha censurato la Determinazione regionale n. G17723 del 2018, ritenendola non conforme "alle richiamate disposizioni di fonte normativa regionale in combinato disposto con le citate disposizioni di fonte statale con riferimento agli impegni di spesa correlati a contributi erogati nei confronti di enti locali che, alla data di relativa adozione, avessero deliberato

il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-bis del ridetto decreto legislativo n. 267/2000".

RAVVISATA pertanto, la necessità di ridefinire la disciplina per la concessione dei contributi in epigrafe, allo scopo di tenere conto della modifica normativa e degli orientamenti della Corte dei conti sopra rammentati, nonché di meglio delimitare le possibilità di utilizzo dei contributi stessi, i quali, in ossequio alla più recente giurisprudenza costituzionale e contabile, non possono determinare un ampliamento della capacità di spesa degli enti beneficiari, con particolare riferimento alle spese a carattere ripetitivo, suscettibili di consolidarsi. A tal fine, i Comuni destinatari dei contributi dovranno individuare, per il contributo di parte corrente, esclusivamente uno dei seguenti utilizzi:

- riduzione del disavanzo aggiuntiva rispetto a quella imposta dalla normativa vigente;
- abbattimento dello stock di debito, da intendersi quale estinzione anticipata dello stesso;
- accantonamento a fondo contenzioso o perdite potenziali;
- quale extrema ratio, finanziamento di debiti fuori bilancio.

Tale ultima finalità deve rappresentare, altresì, la destinazione preferenziale del contributo di parte capitale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: debiti fuori bilancio connessi alle procedure espropriative per pubblica utilità). Ugualmente compatibile con le finalità dell'istituto appare la destinazione al finanziamento di spese in conto capitale che rivestano carattere emergenziale, che parimenti rifluiscono sovente in debiti fuori bilancio.

VISTO l'articolo 1, comma 2, della sopra citata legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, che così dispone: "All'allegato B all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019), relativo all'elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 concernente le modifiche all'articolo 1, comma 79, della l.r. 12/2011 - Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni (parte corrente), di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", è incrementata per euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1".

CONSIDERATO che, le risorse iscritte a bilancio a legislazione vigente ammontano a:

CAPITOLO	E.F. 2020
C21919	2.000.000,00
C22564	700.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 9/2017 riconosce "priorità nell'accesso al fondo ai comuni che, negli ultimi tre anni, abbiano perseguito una efficiente razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica verificata attraverso il sistema degli indicatori economico-finanziari di cui all'articolo 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

TENUTO CONTO che il contributo regionale verrà concesso solo se, ad esito delle verifiche tecnico-amministrative effettuate dalla Commissione, il Comune abbia posto in essere ogni azione utile ad arginare lo stato di rischio di dissesto, inclusi il contrasto all'evasione fiscale, l'aumento delle tariffe, la valorizzazione patrimoniale e la razionalizzazione delle spese per fitti passivi, ed a condizione che il contributo stesso risulti determinante per il superamento della predetta situazione, escludendo in ogni caso i Comuni che, alla data di adozione della presente Deliberazione, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo Testo unico. Laddove una delle due fattispecie di cui al periodo precedente si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, si provvederà alla revoca dello stesso ed al recupero delle risorse erogate, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8;

RAVVISATA la necessità, ai fini dell'attivazione del fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni, di:

- definire i criteri e le modalità di accesso al fondo;
- individuare le procedure e le modalità di monitoraggio degli enti beneficiari del contributo regionale;
- istituire una Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione;

VISTO l'Allegato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono riportate la modulistica per la richiesta di accesso al fondo, le scadenze e le modalità di calcolo per la ponderazione degli indicatori;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni consiliari espressi in data ……..

DELIBERA

le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

COPIA

1) di definire i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui all'art. 1, comma 76, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, per l'esercizio finanziario 2020, come di seguito indicato:

a) di escludere dall'accesso alle provvidenze del fondo, in ogni caso, i Comuni che, alla data di adozione della presente Deliberazione, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo Testo unico. Laddove una delle due fattispecie di cui al periodo precedente si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, si provvederà alla revoca dello stesso ed al recupero delle risorse erogate, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8;

b) di adottare, quali indicatori di una situazione economico-finanziaria a rischio di dissesto finanziario dell'ente, i parametri individuati dall'art. 1, commi 77 e 78, lett, a), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e precisamente, per ognuno degli ultimi due esercizi finanziari:

I. utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria, comprensiva della quota vincolata ai sensi dell'art. 195, comma 3, del TUEL, come risultante dalla relazione sul rendiconto trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
II. disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;
III. disavanzo di amministrazione;
IV. presenza di debiti fuori bilancio.

c) di individuare le seguenti modalità di accesso al Fondo:

I. gli enti che intendono sottoporsi alla valutazione per l'accesso al fondo ne fanno espressa richiesta agli uffici regionali competenti;
II. gli enti che fanno richiesta devono fornire, nei tempi indicati dalla Regione, tutta la documentazione necessaria al fine di poter valutare la reale situazione economico-finanziaria nonché, laddove richiesto, essere disponibili per colloqui di approfondimento;
III. è riconosciuta priorità nell'accesso al Fondo ai comuni che, negli ultimi tre anni, abbiano perseguito una efficiente razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica verificata attraverso il sistema degli indicatori economico-finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
IV. il contributo regionale verrà concesso solo se, ad esito delle verifiche tecnico-amministrative effettuate dalla Commissione, il Comune abbia posto in essere ogni azione utile ad arginare lo stato di rischio di dissesto, inclusi il contrasto all'evasione fiscale, l'aumento delle tariffe, la valorizzazione patrimoniale e la razionalizzazione delle spese per fitti passivi, ed a condizione che il contributo stesso risulti determinante per il superamento della predetta situazione;
V. al fine di evitare che la concessione del contributo determini un aumento della capacità di spesa (con particolare riferimento alle spese a carattere ripetitivo, suscettibili di consolidarsi), i Comuni destinatari dei contributi dovranno individuare, per il contributo di parte corrente, esclusivamente uno dei seguenti utilizzi:
    a. riduzione del disavanzo aggiuntiva rispetto a quella imposta dalla normativa vigente;

COPIA

b. abbattimento dello stock di debito, da intendersi quale estinzione anticipatat dello stesso;
c. accantonamento a fondo contenzioso o perdite potenziali;
d. quale extrema ratio, finanziamento di debiti fuori bilancio.

Tale ultima finalità deve rappresentare, altresì, la destinazione preferenziale del contributo di parte capitale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: debiti fuori bilancio connessi alle procedure espropriative per pubblica utilità). Ugualmente compatibile con le finalità dell'istituto appare la destinazione al finanziamento di spese in conto capitale che rivestano carattere emergenziale, che parimenti rifluiscono sovente in debiti fuori bilancio.

2) di approvare l'Allegato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono riportate la modulistica per la richiesta di accesso al fondo, le scadenze e le modalità di calcolo per la ponderazione degli indicatori di cui al punto b);

3) di definire le seguenti procedure ed i parametri di controllo a cui il Comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento del contributo:

I. gli enti beneficiari dovranno fornire tutta la documentazione necessaria ai fini di un puntuale monitoraggio da parte della Regione;
II. gli incontri per i monitoraggi avverranno con cadenza semestrale, anche con la trasmissione telematica della relativa documentazione;
III. al termine del biennio di monitoraggio, qualora l'ente risulti ancora a rischio di dissesto finanziario, il periodo di osservazione proseguirà per il tempo stabilito dalla Commissione tecnica di supporto;

4) di stabilire che le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente provvedimento gravino sui capitoli C21919 – Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente (L.R. n. 12/2011, art. 1, comma 79 e s.m.i.) e C22564 - Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa in conto capitale (L.R. n. 12/2011, art. 1, comma 79 e s.m.i.) del bilancio della Regione Lazio, relativamente all'esercizio finanziario 2020, come di seguito specificato:

CAPITOLO	E.F. 2020
C21919	2.000.000,000
C22564	700.000,00

5) di istituire, ai sensi dell'art. 1, comma 78, della legge regionale n. 12/2011, la Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, presieduta dal Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio e composta da un Dirigente della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, da un Dirigente della Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi competente in materia di enti locali e da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani Lazio (ANCI Lazio). La commissione sarà nominata con decreto del Presidente della Regione Lazio.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Copia

Allegato Tecnico

Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni

A. Richiesta di accesso al fondo: modalità e tempistica.

Il Comune che intende avvalersi dei benefici previsti dalla vigente normativa, entro e non oltre il termine del **30 settembre 2020**, trasmette al Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, all'indirizzo di posta certificata bilancio@regione.lazio.legalmail.it, istanza a firma del Sindaco e del Responsabile del Servizio finanziario del Comune per l'accesso al Fondo per prevenire il dissesto finanziario, allegando la documentazione di seguito elencata:

a) prospetto dei quattro indicatori per la valutazione del rischio di dissesto finanziario e per il riconoscimento della priorità nell'accesso al fondo;
b) rendiconto di gestione degli ultimi due esercizi precedenti quello di richiesta;
c) bilancio di previsione dell'esercizio di richiesta;
d) elenco dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli ultimi due esercizi finanziari, specificando la natura del debito (corrente o capitale) e la relativa fonte di finanziamento;
e) relazioni dei revisori ai rendiconti degli ultimi due esercizi precedenti quello di richiesta;
f) eventuali relazioni/note della Corte dei conti in riferimento agli ultimi due esercizi finanziari precedenti quello di richiesta;
g) relazioni del responsabile del servizio finanziario circa la situazione economico-finanziaria dell'ente riferite agli ultimi due esercizi precedenti quello di richiesta che evidenzino, in particolare, le misure poste in essere dall'ente locale per arginare lo stato di rischio di dissesto finanziario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contrasto all'evasione fiscale, aumento delle tariffe, valorizzazione patrimoniale, razionalizzazione delle spese per fitti passivi);
h) dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in tema di autocertificazione, che il Comune, alla data di adozione della presente Deliberazione di Giunta regionale, non ha deliberato la procedura di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* e che, nel caso in cui una delle due fattispecie si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, lo stesso si impegna a darne immediata comunicazione alla Regione Lazio, ai fini di quanto previsto dall'art.1, comma 77-*bis*, della legge regionale n. 12/2011;
i) specifica indicazione delle finalità per le quali viene richiesto il contributo, separatamente per quello di parte corrente e in conto capitale. A tal fine, si precisa che i Comuni destinatari dei contributi dovranno individuare, per il contributo di parte corrente, esclusivamente uno dei seguenti utilizzi:
    - riduzione del disavanzo aggiuntiva rispetto a quella imposta dalla normativa vigente;
    - abbattimento dello *stock* di debito, da intendersi quale estinzione anticipata dello stesso;;
    - accantonamento a fondo contenzioso o perdite potenziali;
    - quale *extrema ratio*, finanziamento di debiti fuori bilancio.

    Tale ultima finalità deve rappresentare, altresì, la destinazione preferenziale del contributo di parte capitale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: debiti fuori bilancio connessi alle procedure espropriative per pubblica utilità). Ugualmente compatibile con le finalità dell'istituto appare la destinazione al finanziamento di spese in conto capitale che rivestano carattere emergenziale, che parimenti rifluiscono sovente in debiti fuori bilancio.

Tutti gli allegati devono necessariamente essere trasmessi anche in formato editabile.

Alla Regione Lazio
Direzione regionale Bilancio, Governo societario.
Demanio e Patrimonio
Dott. Marco Marafini

da trasmettere via *pec* all'indirizzo
bilancio@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: richiesta di accesso al Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni di cui all'articolo 1, commi da 76 a 79, della legge regionale n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni e alla DGR ……..

Con riferimento alla normativa in oggetto, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di voler concedere allo scrivente Comune il contributo straordinario previsto per il risanamento economico-finanziario dell'ente per un ammontare di Euro ……......, suddiviso in parte corrente ovvero in quella capitale del bilancio.

A tal fine si allegano:

a) prospetto degli indicatori per il riconoscimento della priorità nell'accesso al fondo e per la valutazione del rischio di dissesto finanziario;
b) rendiconto di gestione relativo agli esercizi finanziari 2018 e 2019;
c) bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2020;
d) elenco dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli esercizi finanziari 2018 e 2019, specificando la natura del debito (corrente o capitale) e la relativa fonte di finanziamento;
e) relazioni dei revisori dei conti ai rendiconti degli esercizi finanziari 2018 e 2019;
f) eventuali relazioni/note della Corte dei conti in riferimento alle annualità 2019 e 2019;
g) relazioni del responsabile del servizio finanziario circa la situazione economico-finanziaria dell'ente riferite agli anni 2018-2019 che evidenzino le misure poste in essere dall'ente locale per arginare il rischio di dissesto finanziario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contrasto all'evasione fiscale, aumento delle tariffe, valorizzazione patrimoniale, razionalizzazione delle spese per fitti passivi);
h) dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in tema di autocertificazione, che il Comune, alla data di adozione della Deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 1, comma 78, della legge regionale n. 12/2011, non ha deliberato la procedura di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* e che, nel caso in cui una delle due fattispecie si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, lo stesso si impegna a darne immediata comunicazione alla Regione Lazio, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 77-*bis*, della legge regionale n. 12/2011;
i) specifica indicazione delle finalità per le quali viene richiesto il contributo, separatamente per quello di parte corrente e in conto capitale.

Il Responsabile del servizio finanziario Il Sindaco

Copia

PROSPETTO DEGLI INDICATORI DI RISCHIO DI DISSESTO FINANZIARIO

INDICATORI	2018 (espressi in percentuale)	2019 (espressi in percentuale)	2018 (in valore assoluto)	2019 (in valore assoluto)
Anticipazione tesoreria[1] / Totale pagamenti				
Disequilibrio strutturale parte corrente del bilancio[2] / Entrate correnti				
Disavanzo di amministrazione[3] / Spesa corrente (bilancio di previsione esercizio successivo)				
Ammontare dei debiti fuori bilancio / Spesa corrente (Titoli I e IV) o Spesa in conto capitale (Titolo II) a seconda della natura del debito stesso				

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DI PREVISIONE
E DEL RENDICONTO DI ESERCIZIO

INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE	2018	2019	2020
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1 Incidenza spese rigide su entrate correnti			
10 Disavanzo di amministrazione presunto nell'esercizio precedente			
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripartire nell'esercizio			
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto			
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio			
INDICATORI RENDICONTO	2017	2018	2019
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1 Incidenza spese rigide su entrate correnti			
12 Disavanzo di amministrazione nell'esercizio precedente			
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio			
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente			
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo			

[1] Anticipazione di tesoreria quale saldo al 31/12 dell'esercizio di riferimento comprensiva della quota vincolata ex art. 195, comma 3 del Testo unico enti locali / Totale pagamenti effettuati nell'esercizio di riferimento

[2] Lettera O del prospetto per la verifica di equilibri – allegato 10 rendiconto di gestione* / Totale entrate correnti (Titoli I, II e III)
* rinvenibile all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/

[3] Lettera E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione – allegato a) risultato di amministrazione* / Spesa corrente titoli I e IV (bilancio previsionale dell'esercizio successivo a quello di riferimento)
*rinvenibile all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio			

B. Criteri e metodologia per il calcolo dei fattori di ponderazione sugli indicatori di rischio

Il contributo straordinario per il risanamento economico-finanziario dei comuni con situazioni a rischio di dissesto finanziario è concesso con riferimento ai seguenti indicatori:

a) utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria, intesa come saldo al 31/12, comprensiva della quota vincolata ai sensi dell'art. 195, comma 3, del TUEL, rapportata al totale dei pagamenti effettuati in ognuno degli ultimi due esercizi di riferimento;
b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio in ognuno degli ultimi due esercizi di riferimento, come risultante dalla lettera O del prospetto per la verifica di equilibri – allegato 10 al rendiconto di gestione, rapportato al totale delle entrate correnti (Titoli I, II e III);
c) disavanzo di amministrazione in ognuno degli ultimi due esercizi finanziari, come risultante dalla lettera E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione – allegato a) risultato di amministrazione, rapportato al totale della spesa corrente (Titoli I e IV) nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
d) ammontare totale dei debiti fuori bilancio riconosciuti in ognuno degli ultimi due esercizi finanziari come risultanti al 31/12, rapportati alla spesa corrente (Titoli I e IV) o capitale (Titolo II) a seconda della natura del debito stesso.

Ai predetti indicatori viene attribuito un fattore di ponderazione, quale peso per stabilire l'ordine di successione per l'accesso al Fondo. In particolare, i coefficienti assegnati sono riportati nella tabella seguente:

INDICATORE	COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE
Utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria, comprensiva della quota vincolata ai sensi dell'art. 195, comma 3, del TUEL, in ognuno degli ultimi due esercizi	10
Disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio in ognuno degli ultimi due esercizi	40
Disavanzo di amministrazione in ognuno degli ultimi due esercizi	40
Ammontare debiti fuori bilancio in ognuno degli ultimi due esercizi	10

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. 14 agosto 2017, n. 9, tra le premialità dei criteri di accesso al fondo è riconosciuta priorità ai Comuni che, negli ultimi tre anni, abbiano perseguito una efficiente razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica verificata attraverso il sistema degli indicatori economico-finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Copia